



BANDO DI CONCORSO PER 1 BORSA DI STUDIO PER IL PROSEGUIMENTO DELLA FORMAZIONE DI PROMETTENTI LAUREATI DI DURATA DI 8 MESI PER L'AREA SCIENTIFICO-DISCIPLINARE DELLE SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

Codice ID 3956

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 210/1998;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e in particolare l'art. 18;

VISTO l'art. 24 dello Statuto dell'Università degli Studi di Milano;

VISTO in particolare l'art. 74 del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

VISTO il Regolamento d'Ateneo per l'istituzione di borse di studio per il proseguimento della formazione di promettenti laureati emanato con decreto rettorale registrato al n. 1/18 in data 10/01/2018 e pubblicato il 29/01/2018;

VISTO il Regolamento d'Ateneo per l'istituzione di borse di studio per il proseguimento della formazione di promettenti laureati emanato con decreto rettorale registrato al n. 1/18 in data 10/01/2018 e pubblicato il 29/01/2018;

PRESO ATTO che con delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Sociali e politiche del 16/10/2024 è stata istituita 1 borsa di studio di durata di mesi 8 del valore di euro 8.000,00 lordi per l'area scientifico-disciplinare delle Scienze politiche e sociali, su fondi messi a disposizione da: progetto MUR FARE 2020 GENWORK Codice U-GOV FARE22AGAND_01;

PRESO ATTO che la commissione giudicatrice proposta dal docente referente risulta così composta: Prof.ssa Giulia Dotti Sani, Prof. Alessandro Gandini, Prof.ssa Giulia Dotti Sani, Prof. Alessandro Ceccobelli, e docente supplente Dott. Alessandro Gerosa;

DECRETA

ART. 1 - BANDO DI CONCORSO

Ai sensi del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio per il proseguimento della formazione di promettenti laureati", emanato con D.R. n. 1/2018 del 10/01/2018, che prevede l'istituzione di borse finalizzate ad attività di studio da svolgersi nell'ambito di programmi di ricerca finanziati, è indetta una selezione per titoli e colloquio per il conferimento di 1 borsa di studio di 8 mesi, eventualmente rinnovabile, per l'area scientifico-disciplinare delle scienze Scienze politiche e sociali, sul finanziamento messo a disposizione da (progetto MUR FARE 2020 GENWORKCodice U-GOV FARE22AGAND_01).

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti:

- a) assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso;
- b) Laurea magistrale in tutte le classi di laurea, oppure analogo titolo accademico conseguito all'estero e riconosciuto equipollente al titolo italiano dalle competenti autorità accademiche;
- c) conoscenza della lingua inglese;
- d) età non superiore a 30 anni e conseguimento del titolo di studio, prescritto dal bando di concorso, ottenuto da non più di tre anni, alla data di scadenza dal termine per la presentazione delle domande.



Requisiti e competenze che si ritiene necessario sottoporre a valutazione:

- percorso di formazione nell'ambito della ricerca sociale in relazione allo studio sociologico delle culture del lavoro, delle piattaforme digitali, dei social media;
- altre esperienze formative attinenti al progetto;
- esperienze lavorative attinenti al progetto.

I titoli devono essere posseduti alla data della scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, che non abbiano ottenuto l'equipollenza, dovranno allegare alla domanda di partecipazione una traduzione in italiano o in inglese del titolo di studio estero (certificato di laurea con i voti riportati nei singoli esami) corredato da autodichiarazione relativa alla conformità all'originale della traduzione stessa. Il titolo di studio estero può essere dichiarato ammissibile, da parte della Commissione Giudicatrice, ai soli fini della selezione.

Saranno valutati come titoli validi ai fini del concorso:

- il curriculum scientifico e ogni altro titolo (compresa un'illustrazione scritta della tesi di laurea) o documento utile a comprovare la qualificazione in relazione all'attività di formazione proposta.

ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione in carta semplice, devono essere redatte utilizzando i moduli scaricabili alla pagina: <https://www.unimi.it/it/ricerca/ricerca-lastatale/fare-ricerca-da-noi/borse-di-studio-promettenti-laureati/bandi-borse> e comunque complete di nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e numero telefonico, dell'indicazione dell'ID del bando.

Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse per via telematica, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o, in assenza, anche mediante posta elettronica ordinaria, all'indirizzo unimi@postecert.it entro le ore **23:59 del 9 gennaio 2025 (ora italiana)**. Si raccomanda di non superare i 30 Megabyte.

La domanda e ciascuno degli allegati per i quali è richiesta la firma autografa saranno ritenuti validi solo se trasmessi dal candidato all'indirizzo PEC di Ateneo sopra indicato. Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "Pec Domanda di concorso Borsa Promettente Laureato Prof. Alessandro Gandini Cod. ID 3956."

Saranno dichiarate inammissibili le domande non firmate o incomplete o quelle spedite oltre i termini fissati.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- AUTOCERTIFICAZIONE O COPIA DEL DIPLOMA DI LAUREA CON I VOTI RIPORTATI NEI SINGOLI ESAMI
- CURRICULUM SCIENTIFICO, COMPRENSIVO DI TITOLI, DIPLOMI, BORSE DI STUDIO, ATTESTATI DI FREQUENZA A CORSI POST LAUREA, PUBBLICAZIONI DI CUI SI CHIEDE LA VALUTAZIONE

La documentazione sopra elencata potrà essere presentata come segue:

i titoli accademici e i titoli professionali possono essere autocertificati, (*allegato 1*). Gli altri titoli di cui si chiede la valutazione, comprese le pubblicazioni possono essere presentati anche in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, (*allegato 2*).

ART. 4. - ATTIVITÀ RICHIESTA

Il conferimento della borsa di studio comporta lo svolgimento di attività di studio e ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Sociali e politiche dell'Università degli Studi di Milano e sotto la guida del Prof. Alessandro Gandini, nell'ambito del programma formativo e di ricerca dal titolo "Generazioni e futuro del lavoro: la relazione tra identità e lavoro nel contesto italiano - GENWORK".

ART. 5. - REGIME GIURIDICO DELLA BORSA E INCOMPATIBILITÀ

Il conferimento della borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.



I titolari delle borse di cui al presente bando non possono essere impegnati in attività didattiche, pena la decadenza dalla borsa.

Il godimento della borsa è incompatibile con impieghi pubblici o privati. La borsa è altresì incompatibile con attività professionale o di consulenza retribuita svolta in modo continuativo; il borsista può essere autorizzato a svolgere una limitata attività occasionale a condizione che questa non pregiudichi l'espletamento dell'attività di studio e di ricerca correlata alla borsa e non comporti una retribuzione eccedente la somma di 15.000,00 euro annui.

Le borse di studio disciplinate dal citato Regolamento, non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività del borsista.

ART. 6. - IMPORTO DELLA BORSA E COPERTURA ASSICURATIVA

L'importo lordo della borsa, di durata di mesi 8, è di euro 8.000,00, verrà assoggettato alla normativa vigente e avverrà in rate mensili posticipate, in funzione dell'attività svolta, previa dichiarazione da parte del docente responsabile del programma di ricerca sul corretto svolgimento dell'attività del borsista.

L'Università provvede alla copertura assicurativa privata a favore dei borsisti per infortuni e per responsabilità civile verso terzi, limitatamente alla durata delle borse e nell'ambito dell'adempimento dell'attività di formazione. L'importo del premio è a carico del borsista e viene trattenuto dalla borsa.

I borsisti hanno libero accesso a tutte le strutture dell'Ateneo e sono tenuti a svolgere le attività di studio cui le borse sono finalizzate in maniera continuativa, conformemente al programma elaborato dal docente responsabile e sotto la sua supervisione. Sono ammesse eventuali interruzioni delle attività fino a un massimo di trenta giorni per anno. Ogni altro tipo di interruzione può comportare la decadenza dal godimento della borsa, salvo i casi di sospensione disciplinati dall'articolo 11 del Regolamento.

Il borsista deve, al termine della durata della borsa, presentare al Dipartimento una relazione che dia conto in maniera particolareggiata dell'attività svolta.

ART. 7. - DECADENZA E SOSPENSIONE

Il borsista che interrompa le programmate attività senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa. I borsisti che, pur avendo accettato la borsa, non dimostrino di aver iniziato la prevista attività decadono dal diritto alla borsa.

I borsisti che, ad attività iniziata, intendano rinunciare devono darne comunicazione al Rettore e alla struttura di riferimento. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per i periodi di effettivo godimento delle borse fino alla data della rinuncia.

L'attività del borsista può essere interrotta unicamente nei periodi di assenza dovuti a maternità o malattia prolungata debitamente comprovata, e comunque per non più di un anno. In tali periodi è sospesa l'erogazione della borsa.

Alla ripresa, decorrente dalla data di cessazione della causa di sospensione, l'attività si protrae per il restante periodo compatibilmente con la durata del progetto di ricerca su cui grava la borsa.

ART. 8. - VALUTAZIONE COMPARATIVA

Le domande verranno valutate da una commissione giudicatrice composta dal docente responsabile della ricerca, che la presiede, e da altri due docenti di ruolo scelti dal Dipartimento.

Il concorso consiste nella valutazione del curriculum e dei titoli posseduti dal candidato e in un colloquio volto ad accertare l'idoneità dello stesso allo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca. La Commissione ha a disposizione complessivamente 100 punti ripartiti come segue:

- **50 PUNTI PER I TITOLI;**



- **50 PUNTI PER IL COLLOQUIO**

La valutazione dei titoli deve precedere il colloquio. Il punteggio di ciascun candidato è dato dalla somma dei punti attribuiti ai titoli e di quelli attribuiti al colloquio. Al termine dei suoi lavori, la Commissione formula una graduatoria di merito. In caso di pari merito, la borsa è attribuita al candidato più giovane.

I verbali, sottoscritti da tutti i componenti la Commissione, sono pubblici.

Gli atti della selezione sono approvati con decreto rettorale e pubblicati sul sito web dell'Ateneo.

Non si dà luogo a dichiarazione di idoneità.

Il colloquio per il conferimento della borsa avrà luogo il giorno 17 gennaio 2025 alle ore 11:30 in modalità telematica attraverso la piattaforma Microsoft Teams.

Il candidato in relazione alla propria disabilità, deve specificare, se necessario, l'ausilio per lo svolgimento del colloquio, (art. 20 della legge 5.2.1992, n. 104).

Il vincitore riceverà comunicazione dell'attribuzione della borsa. Nel termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il vincitore deve far pervenire al Rettore, pena la decadenza le seguenti dichiarazioni di accettazione:

- ✓ dichiarazione di accettazione senza riserve della borsa di studio alle condizioni indicate nel bando e nel regolamento dell'Università degli Studi di Milano con l'impegno ad iniziare la fruizione della borsa a partire dal primo giorno del mese successivo alla dichiarazione di accettazione;
- ✓ dichiarazione di non ricoprire alcun impiego pubblico o privato;
- ✓ dichiarazione di non usufruire durante tutto il periodo di godimento della borsa di altre borse di ricerca e di altre borse di studio o forma di sussidio, tranne quelle previste per le integrazioni dei soggiorni all'estero;
- ✓ dichiarazione di non ricoprire o svolgere alcuna attività professionale o di consulenza retribuita svolta in modo continuativo.

L'Ateneo si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte e di effettuare idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stati, dei fatti e delle qualità personali autocertificati dai vincitori delle selezioni.

Qualora il vincitore della borsa non faccia pervenire entro i termini previsti dall'Amministrazione la documentazione necessaria, subentrano il candidato o i candidati immediatamente successivi nella graduatoria. Lo stesso accade in caso di recesso entro 60 giorni dalla data del decreto di conferimento della borsa.

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero e sono risultati vincitori, dovranno trasmettere all'Ufficio, con le dichiarazioni di accettazione richieste dall'Amministrazione, la traduzione ufficiale con dichiarazione di valore del titolo estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia. Verrà disposta l'esclusione dalla selezione nel caso in cui i documenti richiesti non pervengano entro il termine fissato dall'Amministrazione.

Per i cittadini extracomunitari la borsa decorrerà dall'ottenimento del visto di ingresso per ricerca scientifica e dall'effettivo inizio dell'attività.

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è la dott.ssa Anna Tavano - Ufficio Contratti di Formazione e Ricerca - Settore Lavoro Autonomo - Direzione Trattamenti Economici e Lavoro Autonomo - Università degli Studi di Milano - Via S. Antonio n. 12 -



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Milano. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all'indirizzo e-mail: borse_assegni@unimi.it

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le disposizioni contenute nel Regolamento, nonché le disposizioni normative vigenti in materia.

ART. 10 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, o più brevemente, RGPD) e dell'art 16 del Regolamento d'Ateneo in materia di protezione dei dati personali, l'Università si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite dai candidati.

La Rettrice
Marina Brambilla